

Commercialisti e Revisori Legali

Reg. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Avv. Valeria Tocchio
valeriatocchio@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Circolare 10 dicembre 2014

- a) **ICT - FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE**
- b) **INDUSTRIA SOSTENIBILE**
- c) **MICROCREDITO NAZIONALE 2014**
- d) **EUROTRANSBIO**

a) **ICT - FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE**

Le agevolazioni sono per progetti di ricerca e sviluppo:

- a) di rilevanti dimensioni;
- b) coerenti con le finalità dell'Agenda digitale italiana;
- c) finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l'innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività, ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili;
- d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell'ambito del Programma Horizon 2020.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'articolo 4:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i centri di ricerca con personalità giuridica;
- e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Progetti ammissibili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e con adeguate e concrete ricadute sui settori applicativi.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
- b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

Spese e costi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

- a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

e) periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);

f) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

- a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
- b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un'agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili già in essere sul medesimo Fondo, l'apposito capitolo di bilancio di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 marzo 2013 citato in premessa, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale di cui al comma 1 all'entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo.

Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili per le imprese di piccola e media dimensione e fino al 10 per cento per quelle di grande dimensione. La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all'articolo 10, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

b) qualora il progetto sia realizzato in parte, nell'ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;

c) qualora ai progetti congiunti di cui all'articolo 3, comma 2, partecipi almeno una PMI.

Con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti gli schemi delle istanze preliminari di accesso alle agevolazioni, comunicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione indicati nei bandi e stabiliti i termini per la presentazione delle istanze stesse.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

b) **INDUSTRIA SOSTENIBILE**

Le agevolazioni sono per progetti di ricerca e sviluppo:

- a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera a);
- b) che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
- c) contenuti nel numero ma altamente efficaci nel contribuire concretamente e celermente ad elevare la prestazione del Paese sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico;
- d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del Paese, avvalendosi dell'impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell'ambito del Programma Orizzonte 2020;
- e) che si sviluppano nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un progetto ammissibile ai sensi dell'articolo 4:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i centri di ricerca con personalità giuridica;
- e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. I soggetti di cui al comma 1, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e che si sviluppano nell'ambito delle tematiche rilevanti riportate di seguito.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI (KETs - Key Enabling Technologies)

- Micro-Nanoelettronica
- Nanotecnologia
- Fotonica
- Materiali avanzati
- Sistemi avanzati di produzione
- Biotecnologia industriale

TEMATICHE RILEVANTI

A. Processi e impianti industriali

- A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed ecocompatibili.
- A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti.
- A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l'uso delle risorse.
- A.4. Manifattura incentrata sull'uomo.
- A.5. Materiali per la produzione industriale.

B. Trasporti su superficie e su via d'acqua

- B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità.
- B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva.
- B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente.
- B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità.
- B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture.
- B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e sicurezza

C. Aerospazio

- C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili.
- C.2 Tecnologie per sicurezza e security.
- C.3 Tecnologie di trasporto spaziale.
- C.4 Tecnologie operative spaziali.
- C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza.

D. TLC

- D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica.
- D.2 Componenti innovative.
- D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test.

E. Tecnologie energetiche

- E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore energetico,
- E.2. Tecnologie di stoccaggio dell'energia.
- E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile
- E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti.
- E.5. Energie rinnovabili.

F. Costruzioni eco-sostenibili

- F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni.
- F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito.

G. Tecnologie ambientali

- G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale.
- G.2 Tecnologie per la gestione dell'ambiente naturale e del costruito.

Spese e costi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali e il valore complessivo delle spese del personale dell'impresa. Le predette spese devono essere calcolate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo di svolgimento del progetto e, comunque, non possono essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle spese per il personale di cui alla lettera a);

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

- a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
- b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un'agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili già in essere sul medesimo Fondo, l'apposito capitolo di bilancio di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto interministeriale 2013 citato in premessa, previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilità speciale di cui al comma 1 all'entrata dello Stato e successiva riassegnazione delle medesime somme al predetto capitolo. Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, per le imprese di piccola e media dimensione, e fino al 10 per cento, per quelle di grandi dimensioni. La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all'articolo 10, comma 3 complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento. La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:

a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l'organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;

b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell'ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero in quelli contraenti l'accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;

c) qualora ai progetti congiunti di cui all'articolo 3, comma 2 partecipi almeno una PMI.

Con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno definiti gli schemi delle istanze preliminari di accesso alle agevolazioni, comunicate le modalità di applicazione dei criteri di valutazione indicati nei bandi e stabiliti i termini per la presentazione delle istanze stesse.

c) **MICROCREDITO NAZIONALE 2014**

Per microcredito si intende l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

- a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- c) società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Spese finanziabili

La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:

- a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000,00 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
- b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere postposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le spese finanziabili di cui alla lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

Progetti di inclusione sociale e finanziaria

I finanziamenti possono essere anche finalizzati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche in una delle seguenti condizioni di vulnerabilità economica o sociale:

- a) disoccupazione;
- b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- c) condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- d) significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

I finanziamenti sono destinati all'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari del soggetto finanziato o di un membro del proprio nucleo familiare, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche, canoni di locazione, spese per la messa a norma degli impianti della propria abitazione principale e per la riqualificazione energetica, tariffe per l'accesso a servizi pubblici essenziali, quali i servizi di trasporto e i servizi energetici, spese necessarie per l'accesso all'istruzione scolastica.

L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro; i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.

I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, T.U.B. (D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385), svolgono esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati.

d) **EUROTRANSBIO**

Finanziamenti per supportare progetti transnazionali di innovazione industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 gennaio 2015.

Il bando è stato indetto con decreto ministeriale del 18 novembre 2014, in corso di registrazione, e mira a sostenere progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre imprese europee, anche con il coinvolgimento di organismi di ricerca.

Il bando nasce dal coordinamento tra diversi Paesi e Regioni europee nell'ambito dell'iniziativa EuroTransBio e richiede la collaborazione tra almeno 2 imprese di nazionalità diversa. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai punti di contatto nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Come partecipare

Quadro di riferimento: l'Italia partecipa all'iniziativa con il Ministero dello Sviluppo Economico. In Italia il bando è aperto nell'ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS), a valere sul quale il Ministero, con il decreto del 18 novembre 2014, ha stanziato per il decimo bando ETB 4 milioni di euro.

Chi può partecipare

Raggruppamenti composti da almeno 2 imprese provenienti da almeno 2 Paesi partecipanti ad ETB e coordinati da una PMI (vedi definizione europea di PMI), che si assume una parte significativa di attività. Ai raggruppamenti di progetto possono partecipare anche organismi di ricerca, purché sia coinvolta un'impresa del corrispondente Paese.

In quali Paesi si possono trovare partner

Australia, Finlandia, Germania e nelle Regioni delle Fiandre e della Vallonia (Belgio), dell'Alsazia (Francia), dei Paesi Baschi (Spagna) e Federazione russa.

Quali progetti è possibile presentare

Il bando offre la possibilità di co-finanziare progetti di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, caratterizzati da eccellenza e innovatività.

Quando presentare le proposte

Dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino al 30 gennaio 2015. Entro tale data va inviata all'apposito ufficio transnazionale ETB la proposta progettuale (in inglese) attraverso l'uso di un software specifico e, contestualmente, la domanda di accesso alle agevolazioni (in italiano) al Ministero dello Sviluppo Economico.

Budget

Le risorse complessive messe a disposizione dai Paesi e dalle Regioni partecipanti al bando sono pari a circa 16 milioni di euro (compresi i 4 milioni di euro messi a disposizione degli operatori italiani dal Ministero dello Sviluppo Economico).

La Commissione Europea non è coinvolta nella definizione o nella preparazione del bando, né nella valutazione e nel finanziamento dei progetti approvati.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Rimanendo a disposizione per i chiarimenti che dovessero occorrere, formuliamo cordiali saluti.

A cura della Dott.ssa Alessandra Stoppini
Dottore Commercialista – Revisore Legale
Esperta in finanza agevolata



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO